COMUNE DI GENOVA

105 Direzione Avvocatura

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.ATTO N. PGC 53 del 05/11/2026

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 53 del 5 novembre 2026;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Società Partecipate, Avvocatura e Affari legali, Sviluppo Economico Sostenibile, Economia Sociale, Economia del Mare, Rapporti tra porto e Città, con funzioni di Vicesindaco, Alessandro Terrile;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali", in particolare l'art. 191, regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, e l'art. 194, riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;
- lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12.06.2000, in particolare l'art. 38 c. 2 lettera o), le competenze del Consiglio Comunale;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 22/12/2023, e in particolare l'art. 25, riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19.12.2025 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2026/2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31/03/2026 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028.

Rilevato che il Comune di Genova è stato ed è tuttora parte in numerosi giudizi innanzi al Giudice Amministrativo ed al Giudice Civile.

Considerato che per alcune controversie recentemente definite il Comune di Genova, risultato soccombente, è stato condannato, in base al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese legali, liquidate in sentenza.

Premesso che:

a. con sentenza n. 1538/2026 del Giudice di Pace di Genova, RG n. 9484/2026, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro 200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 282,20 (di cui euro 200,00 per compensi, euro 30,00 per spese generali al 15%, euro 9,20 per contributi previdenziali al 4%, ed euro 43,00 per esborsi, bollo non addebitato);

b. con sentenza n. 1523/2026 del Giudice di Pace di Genova, RG n. 7987/2026, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro 346,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 547,86 (di cui euro 346,00 per compensi, euro 51,90 per spese generali al 15%, euro 15,92 per contributi previdenziali al 4%, euro 91,04 quale IVA al 22% ed euro 43,00 per esborsi);

c. con sentenza n. 432/2026 del Giudice di Pace di Genova, RG n. 3127/2025, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro 300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 401,80 (di cui euro 300,00 per compensi, euro 45,00 per spese generali al 15%, euro 13,80 per contributi previdenziali al 4%, ed euro 43,00 per esborsi, bollo non addebitato);

d. con sentenza n. 1070/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, RG n. 270/2026, in materia edilizia, il Comune di Genova è stato condannato alla rifusione del contributo unificato a favore dei ricorrenti, pari ad euro 650,00, come attestato dalla quietanza di pagamento versata agli atti del giudizio;

e. con sentenza n. 1071//2026 del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, RG n. 530/2026, in materia di accesso agli atti il Comune di Genova è stato condannato in solido con A.S.Ter. s.p.a, nelle rispettive misure del 30% e 70%, al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte per euro 2.000,00 a titolo di compensi, oltre accessori dovuti per legge e al rimborso del contributo unificato per un importo complessivo di euro 3.218,24 (di cui euro 2.000,00 per compensi, per spese generali al 15% euro 300,00, per contributi previdenziali al 4% euro 92,00, per Iva al 22% euro 526,24 ed euro 300,00 a titolo di rifusione del contributo unificato come attestato dalla quietanza di pagamento versata agli atti del giudizio);

f. con sentenza n. 1001/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, RG n. 595/2026, in materia edilizia, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore

della controparte di euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori dovuti per legge, per un importo complessivo di euro 2.444,00 (di cui euro 1.500,00 per compensi, euro 225,00 per spese generali al 15%, euro 69,00 per contributi previdenziali al 4%, ed euro 650,00 a titolo di rifusione del contributo unificato come attestato dalla quietanza di pagamento versata agli atti del giudizio, Iva non dovuta in quanto persona giuridica che beneficia della detrazione ai sensi del D.P.R. 633/1972);

Considerato altresì che la legittimità del pagamento delle somme di cui sopra trae il suo fondamento dalle sentenze e dai provvedimenti giudiziari costituenti titolo esecutivo e che, pertanto, sostanzialmente, il riconoscimento della legittimità del debito costituisce atto dovuto;

Ritenuto necessario, anche al fine di evitare azioni esecutive da parte delle controparti nei giudizi sopra elencati, provvedere, in ottemperanza ai predetti provvedimenti, procedendo al riconoscimento del debito maturato, per un importo complessivo pari ad euro 7.544,10 comprensivo di accessori ed oneri fiscali stimati;

Dato atto, che i pagamenti per i provvedimenti di cui alle premesse sono da considerarsi effettuati, per le sentenze non ancora passate in giudicato, con salvezza di ripetizione, in caso di esito favorevole per l'Ente civico dei relativi giudizi di impugnazione;

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra ricorrono le condizioni di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 per far luogo al riconoscimento della legittimità del debito;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Avv. Raffaella Parodi, responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/200 s.m.i, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attesa la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;

La Giunta

P R O P O N E

Al Consiglio Comunale

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 282,20 per il debito derivante dalla sentenza n. 1538/2026 del Giudice di Pace di Genova, RG n. 9484/2026 in materia di opposizione a sanzione amministrativa;

2. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 547,86 per il debito derivante dalla sentenza n. 1523/2026 del Giudice di Pace di Genova, RG n. 7987/2026 in materia di opposizione a sanzione amministrativa;

3. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 401,80 per il debito derivante dalla sentenza n. 432/2026 del Giudice di Pace di Genova, RG n. 3127/2025 in materia di opposizione a sanzione amministrativa;

4. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 650,00 per il debito derivante dalla sentenza n. 1070/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, RG n. 270/2026, in materia edilizia;

5. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo stimato di euro 3.218,24 per il debito derivante dalla sentenza n. 1071/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, RG n. 530/2026 in materia di accesso agli atti, con la precisazione che l'Ente richiederà ad A.S.Ter. s.p.a. di provvedere al rimborso della quota di sua competenza (70%) o agirà in rivalsa per la medesima quota in caso di inerzia della Società;

6. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 2.444,0 per il debito derivante dalla sentenza n. 1001/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, RG n. 595/2026, in materia edilizia;

7. di dare atto che ai fini del pagamento delle spese legali previste dai provvedimenti giudiziari di cui ai punti 1 - 2 e 3 per l'importo complessivo di euro 1.231,86 sarà impegnato con successive determinazioni dirigenziali, con imputazione della spesa al capitolo 1742 "Spese giudiziarie – Diritto Civile", C.d.c. 0075.6.29 "Avvocatura Comunale – prestazioni di servizi", P.d.C. 1.3.2.99.002 "Altre spese legali";

8. di dare atto che ai fini del pagamento delle spese legali previste dal provvedimento di cui ai punti 4 - 5 e 6 l'importo complessivo di 6.312,24 sarà impegnato con successive determinazioni dirigenziali, con imputazione della spesa al capitolo 1743 "Spese giudiziarie – Diritto

ammnistrativo e tributario”, C.d.c. 0075.6.29 "Avvocatura Comunale – prestazioni di servizi ", P.d.C. 1.3.2.99.002 “Altre spese legali”;

9. di demandare alla Direzione Avvocatura gli adempimenti di competenza;

10. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di controllo, ai sensi dell’art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002, n. 289;

COMUNE DI GENOVA

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
105 N. 438 / 2026 DEL 29/10/2026 AD OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.

PARERE TECNICO (**Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000**)
Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

05/11/2026

DIREZIONE AVVOCATURA
PER IL DIRETTORE
IL DIRIGENTE
LUCA DE PAOLI

Firmato digitalmente

COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO

PROPOSTA:	438 / 2026
OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno	Impegno Numero	Crono
2026	euro 1.231,86	1742			
2026	euro 6.312,24	1743			

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto
seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/ collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

DIREZIONE AVVOCATURA
PER IL DIRETTORE
IL DIRIGENTE
AVV LUCA DE PAOLI

COMUNE DI GENOVA

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO 105 N. 438 / 2026 DEL 29/10/2026 AD OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE **(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)**
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

05/11/2026

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente